

# STATUTO LA QUERCIA MILLENARIA VENETO ODV

## **ART. 1 (Denominazione e sede)**

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "La Quercia Millenaria Veneto ODV", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organizzazione ha sede legale in via Monte Grappa 129/b, nel comune di Villorba (TV). L'Associazione potrà inoltre aprire sezioni operative in tutta la Regione Veneto con delibera dell'Organo di Amministrazione.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **ART. 2 (Statuto)**

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3**  
**(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

**ART. 4**  
**(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5**  
**(Finalità e Attività)**

**1.** Ispirandosi al principio universale del Valore della Vita Umana e ai principi della Bioetica Personalista, l'Organizzazione si rivolge a tutte le coppie, e/o le singole madri, che si trovino in difficoltà per una diagnosi di gravidanza a rischio per patologia materna o fetale (malformazioni e/o patologie congenite di varia natura) e/o morte prenatale e perinatale, a prescindere da differenze di etnia, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali.

**2.** L'Organizzazione ha quindi per scopo:

- L'aver cura della vita dal concepimento alla morte naturale;
- il sostegno alla gravidanza patologica, al feto malformato e al feto terminale;
- la manifestazione della fratellanza umana universale nel sostegno e condivisione finalizzati alla promozione della salute e della vita del figlio;
- l'accompagnamento ed il sostegno nelle fasi del lutto genitoriale;
- l'istituzione di specifici protocolli assistenziali denominati "Hospice Perinatale" (Perinatal Hospice, già strutturati, come primi in Italia, in alcuni presidi ospedalieri);
- l'istituzione di specifici sportelli di ascolto;
- la formazione e la divulgazione etica e scientifica;

**3.** L'Organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e d) del DL 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e cioè:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive

modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

**4.** In particolare, l'Organizzazione si prefigge:

a) la presa in carico della gravidanza, affiancando i genitori nel percorso dalla diagnosi fino all'esito naturale, l'affiancamento durante i controlli, le terapie materne e fetali, anche quando invasive, il parto ed i momenti successivi, ivi compreso l'evento luttuoso, anche attraverso il sostegno umano, spirituale e psicologico. Tale servizio viene erogato dai volontari dell'Associazione, personale formato adeguatamente dall'associazione e, in caso di servizio all'interno delle strutture sanitarie, anche istruito circa le specifiche procedure ospedaliere;

b) la sensibilizzazione al rispetto del Valore della Vita umana in ogni sua condizione, all'accoglienza e valorizzazione dell'handicap e della diversità, attraverso una adeguata formazione rivolta a ragazzi in età scolare, fidanzati in preparazione al matrimonio, figure professionali e istituzionali, all'interno di scuole, parrocchie, diocesi, enti pubblici, e in ambito socio-sanitario, gruppi e associazioni religiose, associazioni attinenti alla Famiglia e alla Vita.

**5.** Nel perseguimento degli anzidetti scopi, l'Organizzazione inoltre potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) promuovere e partecipare a convegni, tavole rotonde, corsi, studi, per diffondere e sostenere le proprie finalità

b) promuovere e sviluppare direttamente la realizzazione e/o edizione di siti internet, libri, testi, dispense, notiziari, pubblicazioni e sussidi anche audiovisivi di ogni genere, oltre che sviluppare attività di formazione, studio, nel proprio settore di attività ed in altri analoghi o affini;

c) collaborare, anche a livello internazionale, con altre associazioni, enti e istituzioni che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse istanze di solidarietà sociale.

**6.** Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

**7.** L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

**8.** L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**9.** L'Organizzazione è formata sui principi sopra enunciati di tutela e di rispetto della vita umana e potrà intrattenere rapporti di collaborazione con medici e professionisti che aderiscano a questi principi, riservandosi di recedere da dette collaborazioni qualora emergano fatti o eventi che ne facciano venir meno il detto requisito essenziale, o che pongano in essere comportamenti che ledano l'immagine dell'Associazione.

**10.** L'Organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

## **ART. 6**

### **(Ammissione)**

**1.** I soci dell'Organizzazione, persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, si dividono in soci fondatori ed ordinari.

**2.** Sono soci fondatori coloro i quali abbiano partecipato alla costituzione dell'organizzazione.

**3.** La qualità di socio ordinario si acquista previa presentazione al Presidente di apposita domanda, ed il pagamento della quota associativa annuale.

**4.** La domanda, che deve essere inoltrata in forma scritta, deve in ogni caso contenere, pena l'inammissibilità, l'espressa accettazione delle finalità e degli scopi sociali e l'impegno a partecipare alle attività sociali e ad osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi.

**5.** La deliberazione di ammissione viene fatta dall'Organo di Amministrazione e deve avvenire secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale e deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

**6.** In caso di rigetto della domanda, che deve sempre essere motivato, il Presidente, previa consultazione con l'Organo di Amministrazione, ne dà comunicazione all'interessato nel termine di 60 giorni, il quale può, trascorsi 30 giorni, ricorrere all'Assemblea dei Soci che deciderà nella prima assemblea utile in via definitiva.

**7.** Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

**8.** Le quote annuali associative sono dovute per anno solare. L'importo delle quote associative è proposto dall'Organo di Amministrazione, deliberato in Assemblea e rimane in vigore fino a nuova delibera.

**9.** La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile, non rivalutabile e non trasmissibile nemmeno mortis causa.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

**ART. 7**  
**(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

**1.** I soci si impegnano:

- ad osservare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- a collaborare alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione;
- a versare le quote sociali negli importi e nei termini deliberati dagli organi sociali;
- a tenere un comportamento che non arrechi danno, di alcun tipo, all'Associazione.

**2.** Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Organizzazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi secondo le regole stabilite al successivo articolo 20;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 29 del Codice del terzo settore;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

**ART. 8**  
**(La qualifica di socio benemerito)**

**1.** L'Organo di Amministrazione può, in ogni momento, conferire la qualifica di socio benemerito a coloro che si siano particolarmente distinti nel perseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione e ne darà comunicazione nella prima assemblea utile.

**2.** I soci benemeriti sono esclusi dal versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto né possono candidarsi alle cariche associative.

**ART. 9**  
**(Volontario e attività di volontariato)**

**1.** L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

## **ART. 10**

### **(Perdita della qualifica di associato)**

1. La qualità di socio si perde:

- a) per recesso mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- b) per esclusione con delibera motivata dell'Organo di Amministrazione, sentito il socio interessato,

nel caso di azioni gravemente contrarie o comunque lesive dell'immagine o delle finalità dell'Organizzazione o gravemente contrarie ai doveri inerenti alla qualità di socio.

2. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni; sarà poi l'Assemblea dei soci a decidere in via definitiva sull'esclusione del socio, durante la prima seduta utile, garantendo all'interessato, l'esercizio più ampio possibile del diritto di difesa.

La qualità di socio si perde altresì automaticamente se non viene rinnovata la quota annuale entro la data del 10 gennaio.

3. I soggetti che abbiano perso la qualifica di soci non hanno diritto al rimborso dei contributi versati. Il contributo dei soci è intrasmissibile e non rivalutabile.

4. La qualifica di socio non è trasmissibile, nemmeno mortis causa.

5. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

## **ART. 11**

### **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di Amministrazione;
- Presidente

- Organo di controllo che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **ART. 12** **(L'Assemblea)**

- 1.** L'Assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.
- 2.** Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- 3.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
- 4.** È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, avviso telefonico o qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.
- 5.** L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.
- 6.** I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 7.** Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
- 8.** L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 9.** L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

**ART.13**  
**(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio consuntivo, entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- approva il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**ART. 14**  
**(Assemblea ordinaria)**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

**ART. 15**  
**(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

**ART. 16**  
**(Organo di Amministrazione)**

1. L'Organo di Amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'Organo di Amministrazione è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.  
Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
5. Nel caso alcuni componenti dell'Organo di Amministrazione vengano meno, vengono sostituiti coi primi fra non eletti.
6. L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente;
- può nominare un Tesoriere, scegliendolo fra i soci anche al di fuori dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- amministra l'Organizzazione,
- attua sul piano operativo le indicazioni programmatiche approvate dall'assemblea dei soci,
- delibera in ordine alla nomina di soci benemeriti,
- delibera in ordine alla esclusione dei soci,
- fissa l'importo della quota associativa annuale,
- nomina o revoca i responsabili delle varie realtà ed ambiti di intervento dell'organizzazione,
- istituisce gli eventuali comitati di cui ai successivi artt. 33, 34 nominandone i membri ed i coordinatori,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,

- disciplina l'ammissione degli associati,
  - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  8. Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente dell'Organo di Amministrazione.

**ART. 17**  
**(Il Presidente)**

1. Il presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. È rieleggibile.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'Organo di Amministrazione.
4. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Presidente è competente per i rapporti bancari e finanziari.

**ART. 18**  
**(Organo di controllo)**

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di Controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 3.** Esercita, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
  - 4.** Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ART. 19**

### **(il Tesoriere)**

- 1.** Il Tesoriere, se nominato, esegue le disposizioni dell'Organo di Amministrazione in ordine alla custodia e all'impiego del patrimonio:
  - a) annota su appositi libri le entrate e le uscite e cura la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, avvalendosi anche della collaborazione di terzi;
  - b) ha la gestione, anche per delega, dei rapporti con gli istituti di credito e più precisamente a firma singola per operazioni di ordinaria amministrazione (apertura di conti correnti bancari o postali, operazioni di versamento e prelevamento in contanti e/o assegni e qualunque altro mezzo, ecc...) entro il limite massimo annualmente stabilito dall'Organo di Amministrazione;
  - c) vigila sulla corretta gestione del patrimonio da parte dell'Organo di Amministrazione e del Presidente, eventualmente sottoponendo ai soci eventuali atti o fatti contrari alle finalità dell'associazione o che comunque ne pregiudichino il decoro o il buon andamento.
- 2.** Il Tesoriere potrà essere eletto tra i membri dell'Organo di Amministrazione o tra i soci dell'Assemblea.

## **ART. 20**

### **(Libri sociali)**

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

## **ART. 21**

### **(Adesione a coordinamenti nazionali)**

- 1.** L'Associazione, qualora ciò sia ritenuto utile al raggiungimento degli scopi sociali, potrà aderire a coordinamenti locali o nazionali di associazioni aventi lo stesso scopo o scopi analoghi.
- 2.** L'Associazione, con la sua adesione, si impegna a rispettare quanto deliberato dai suddetti coordinamenti purché ciò sia coerente con i propri scopi e non contrario a norme di legge.
- 3.** L'adesione viene deliberata dall'Assemblea. Le formalità necessarie per definire l'adesione, una volta deliberata dall'Assemblea, dovranno essere espletate dall'Organo di Amministrazione e firmate dal Presidente.

## **ART. 22**

### **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietato all'Organizzazione di avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né di collegamento agli interessi di enti pubblici o privati italiani o stranieri aventi scopi di lucro.

## **ART. 23**

### **(I beni)**

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

## **ART. 24**

### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **ART. 25**

### **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

I bilanci sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e vengono approvati dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

## **ART. 26**

### **(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 27**  
**(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

**ART. 28**  
**(Personale retribuito)**

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

**ART. 29**  
**(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 30**  
**(Responsabilità della Organizzazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

**ART. 31**  
**(Assicurazione dell'Organizzazione)**

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

**ART. 32**  
**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 33**  
**(Esperti)**

Alle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione su particolari tematiche, potranno essere invitati, con parere consultivo, non soci in qualità di esperti.

**ART. 34**  
**(Comitato Scientifico)**

- 1.** Il Comitato Scientifico è composto da Soci scelti tra docenti universitari e da esperti delle varie discipline trattate, ed ha la finalità di garantire la base scientifica degli argomenti trattati. Esso, inoltre, assiste l'Organo di Amministrazione de La Quercia Millenaria Veneto ODV nella programmazione dei lavori e nella preparazione di convegni, seminari, incontri, pubblicazioni.
- 2.** Del Comitato Scientifico de La Quercia Millenaria Veneto ODV possono far parte tutti coloro, docenti universitari, o esperti, che ne condividono l'obiettivo di tutelare la maternità e la vita umana nascente, in linea con i principi sopraelencati.
- 3.** All'interno del Comitato Scientifico sarà presente un coordinatore, nominato dall'Organo di Amministrazione, previa consultazione dei membri del Comitato stesso.
- 4.** Il coordinatore del Comitato Scientifico dura in carica 5 anni, ed è rinominabile.

**ART. 35**  
**(Disposizioni finali)**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 36**  
**(Norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.